



COMUNE

Deliberazione N° 08

COMUNE DI MORRO D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

C. Data: **27.03.1999** D'ORO

ALBO PRETORIO

Pubblicato il **23-04-99**

Scade il **08-05-99**

N. **121**

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

ISTITUZIONE CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE (C.I.P.) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE.

L'anno Millenovecentonovantanove, il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 17,45, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | Presenti | Assenti | CONSIGLIERI | Presenti | Assenti |
|-----------------------------|----------|---------|---------------------|-------------|---------|
| POLIANDRI Michele -Sindaco- | X | | TRITELLA Tonino | | X |
| DI NICOLA Giovanni | X | | CAPUANI Maria | | X |
| IACHINI Antonietta | X | | DI BONAVENTURA Vito | X | |
| MAIORANI Luigi | | X | DI NICOLA Enzo | X | |
| CAPONI Giancarlo | | X | SICHETTI Filippo | X | |
| ROSINI Luciano | X | | | | |
| COLA Tommaso | X | | | | |
| DI FURIA Giovanni | X | | | | |
| CERASI Enrico | | X | | | |
| D'EUGENIO Domenico | X | | | | |
| TADDEI Alessandra | X | | | Presenti n. | 12 |
| SANTONE Bruno | X | | | Assenti n. | 5 |

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. **POLIANDRI GEOM. MICHELE** nella sua qualità di **SINDACO**
- Partecipa il Segretario Comunale Signor **LOMBARDI DOTT. GIOVANNI** La seduta è PUBBLICA
- Nominati Scrutatori i Signori _____

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione.

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente la "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni";

ATTESO che dal 1° gennaio 1999 è esclusa, in tutto il territorio di questo comune, l'applicazione dell'imposta comunale di cui al capo I del Decreto Legislativo 507/93;

CONSIDERATO che il D.Lgs. del 26 gennaio 1999, n. 8, ha rinviato l'approvazione del Bilancio di Previsione al 31 marzo 1999, ed ha tra l'altro fissato l'adozione dei Regolamenti entro la stessa data, per aver effetto dal 1° gennaio 1999;

VISTO l'articolo 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina l'adozione del Regolamento;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dagli Uffici comunali, così come previsto dall'articolo 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ritenuto corrispondente pienamente alle esigenze di questo comune;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Presenti e votanti 12;

A favore 9 - Contrari 3 (minoranza)

DELIBERA

■ di APPROVARE, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il :

"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

che si compone di n. 49 articoli e relativi allegati e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE
UFF. RAGIONERIA



COMUNE DI MORRO D'ORO
(Provincia di TERAMO)

SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DEL CANONE SULLE INIZIATIVE
PUBBLICITARIE
(C.I.P.)

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione del canone sulle iniziative pubblicitarie
- Art. 2 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 3 - Gestione del servizio
- Art. 4 - Responsabile del servizio - Gestione contabile
- Art. 5 - Presupposto - Soggetto passivo del canone

CAPO II - MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 6 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 7 - Definizioni

CAPO III - PROCEDURA PER IL RILASCIO E PER IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 8 - Domande per ottenere l'autorizzazione
- Art. 9 - Rimborsi di spese - Esposizione della pubblicità a cura del Comune
- Art. 10 - Conclusione del procedimento - Gestione contabile del canone
- Art. 11 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi
- Art. 12 - Revoca delle autorizzazioni
- Art. 13 - Rinuncia alla autorizzazione
- Art. 14 - Decadenza della autorizzazione
- Art. 15 - Subingresso nella autorizzazione
- Art. 16 - Rinnovo delle autorizzazioni
- Art. 17 - Norme per la esecuzione dei lavori
- Art. 18 - Osservanza delle norme del codice della strada
- Art. 19 - Riscossioni coattive - Rimborsi
- Art. 20 - Limiti alle occupazioni stradali

CAPO IV - VERSAMENTI

- Art. 21 - Denuncia e versamento del canone
- Art. 22 - Modalità dei versamenti - Termini - Differimenti
- Art. 23 - Pagamenti a rate - Importi minimi

CAPO V - TARIFFE

- Art. 24 - Suddivisione del territorio comunale
- Art. 25 - Tipologie di pubblicità
- Art. 26 - Tariffe - Modalità di applicazione

CAPO VI - DIVIETI - LIMITAZIONI - RIDUZIONI ED ESENZIONI

- Art. 27 - Divieti generici
- Art. 28 - Limitazioni sulla pubblicità fonica
- Art. 29 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni
- Art. 30 - Riduzione del canone
- Art. 31 - Esenzioni dal canone

CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO

- Art. 32 - Disciplina dei controlli
- Art. 33 - Relazione del Responsabile
- Art. 34 - Contenzioso

CAPO VIII - SANZIONI

- Art. 35 - Sanzioni
- Art. 36 - Altre violazioni
- Art. 37 - Irrogazione immediata delle sanzioni
- Art. 38 - Ritardi od omessi versamenti
- Art. 39 - Ravvedimento
- Art. 40 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni
- Art. 41 - Rimozione dei mezzi pubblicitari
- Art. 42 - Casi di omessa dichiarazione

CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

- Art. 43 - Autorizzazioni in atto
- Art. 44 - Riaccertamento delle pubblicità

CAPO X - NORME FINALI

- Art. 45 - Norme abrogate
- Art. 46 - Pubblicità del regolamento
- Art. 47 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 48 - Casi no previsti dal presente regolamento
- Art. 49 - Rinvio dinamico

54K CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 è esclusa, in tutto il territorio di questo Comune, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. E' istituito, in questo Comune, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in applicazione dell'art. 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il: "CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.

3. Il canone di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

54K ART. 2 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art. 62, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, fra l'altro, compiutamente:

a) la individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b) la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione;

c) la determinazione delle tariffe;

d) le modalità di impiego dei mezzi pubblicitari ed il pagamento del canone;

e) le agevolazioni;

f) l'accertamento e le sanzioni;

g) il periodo transitorio.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

^{SK}ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari potrà essere gestito:

a) in forma diretta;

b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'oneri.

^{SK}ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO - GESTIONE CONTABILE

1. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è designato con deliberazione della Giunta comunale.

2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

3. E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario

5. Per la gestione contabile del canone saranno osservate puntualmente le norme di cui ai regolamenti

- di contabilità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;

- generale per la disciplina delle entrate comunali di cui agli articoli 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabili.

6. Il responsabile di ragioneria ed il responsabile del servizio di cui al presente articolo sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

^{SK}ART. 5 - PRESUPPOSTO - SOGGETTO PASSIVO DEL CANONE

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta al canone sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Soggetto passivo del canone sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

3. E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

^{SK}CAPO II - MEZZI PUBBLICITARI

ART. 6 - TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI (D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 62, c.2.a)

1. Ai fini dell'applicazione del canone in base a tariffa sono considerati mezzi pubblicitari incidenti sull'arredo urbano o sull'ambiente:

- a) le "insegne di esercizio";
- b) le "preinsegne";
- c) le "sorgenti luminose";
- d) i "cartelli";
- e) gli "striscioni";

- f) i "segni orizzontali reclamistici";
- g) gli "impianti pubblicitari di servizio";
- h) gli "impianti di pubblicità o propaganda"

2. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità con il termine "altri mezzi pubblicitari".

s

*K ART. 7 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) "**insegna di esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- b) "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.
- c) "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- d) "**cartello**" un manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- e) "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- f) "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

s

"

K

g) "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, nè come insegna di esercizio, nè come preinsegna, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

CAPO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO E PER IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 8 - DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità dovrà essere presentata apposita documentata domanda per ottenere l'autorizzazione comunale. La domanda, in carta semplice, da presentarsi all'ufficio tributi, su appositi moduli messi a disposizione dal detto ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

2. Ogni richiesta deve essere motivata da uno scopo come: l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta integrazione ed il perfezionamento della pratica.

4. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del responsabile del servizio, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.

ART. 9 - RIMBORSO DI SPESE - ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 8 dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante il versamento, a titolo di rimborso spese, delle somme di cui al seguente prospetto:

| AUTORIZZAZIONE RICHIESTA | RIMBORSO SPESE STAMPATI | DIRITTI DI ISTRUTTORIA | DIRITTI DI SOPRALLUOGO | TOTALE |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| Insegne di esercizio | 3.000 | 12.000 | 15.000 | 30.000 |
| Cartelli pubblicitari | 3.000 | 12.000 | 15.000 | 30.000 |
| Altri mezzi pubblicitari | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 22.000 |

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma, determinato in via forfettaria, potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

3. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

4. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

ART. 10 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - GESTIONE CONTABILE DEL CANONE

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire, dall'ufficio competente, la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola al relativo provvedimento per farne parte integrante.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla autorizzazione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 12 - REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che i mezzi pubblicitari siano rimossi, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione concessa.

2. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.

3. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione.

4. Nella determinazione di revoca è assegnato un congruo termine per la esecuzione dei lavori di rimozione della segnaletica, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

5. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

6. Il provvedimento di revoca, è insindacabile e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

^{SK}ART. 13 - RINUNCIA ALLA AUTORIZZAZIONE

1. L'interessato può, in qualsiasi momento, rinunciare all'autorizzazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se la pubblicità non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di rimborso di spese di cui all'art. 9.

2. Se la pubblicità è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati

^{SK}ART. 14 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. L'interessato incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto autorizzativo, o alle norme stabilite dal presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della autorizzazione accordatagli.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 12.

^{SK}ART. 15 - SUBINGRESSO NELLA AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova autorizzazione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.

3. Se in regola con il pagamento, il canone della nuova autorizzazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Per la nuova autorizzazione:

- non è richiesto il deposito per rimborso di spese di cui al precedente art. 9;

- dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia autorizzazione.

S
K
S
K
S
K

ART. 16 - RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto

ART. 17 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione di eventuali lavori l'interessato, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della autorizzazione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
- c) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sull'interessato.

2. E' vietato all'interessato di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 18 - OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:
 - al D Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada";
 - al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della Strada.
2. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal Comando della Polizia Municipale.

s

ART. 19 - RISCOSSIONI COATTIVE - RIMBORSI

1. Per la riscossione coattiva del canone e delle sanzioni troveranno applicazione le procedure previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.
3. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 4.

s
s
K
S
E

ART. 20 - LIMITI ALLE OCCUPAZIONI STRADALI

1. Le occupazioni della sede stradale, con impianti pubblicitari, sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di mezzi pubblicitari, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente ai mezzi pubblicitari già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

4. All'interno delle piazze o dei parcheggi, i mezzi pubblicitari possono essere consentiti qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto autorizzatorio.

CAPO IV - DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE

ART. 21 - DENUNCIA

1. Il versamento del canone indicato nell'atto autorizzatorio di cui al precedente art. 11 tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia ai fini del canone.

2. Per le pubblicità temporanee l'obbligo è assolto con il pagamento del canone secondo le modalità di cui al successivo articolo 22, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le pubblicità medesime.

^{54K} ART. 22 - MODALITA' DEI VERSAMENTI - TERMINI - DIFFERIMENTI

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:
 - a) il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune;
 - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
2. I canoni relativi alle autorizzazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:
 - a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di autorizzazione;
 - b) per gli anni successivi, entro il mese di gennaio.
3. Per le pubblicità temporanee con: striscioni - locandine - stendardi - lancio o distribuzione di qualsiasi materiale, proiezioni, mezzi acustici e simili, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata, con le modalità previste al precedente comma 1.
4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 2 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui l'interessato sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 3° grado.
5. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

^{54K} ART. 23 - PAGAMENTI A RATE - IMPORTI MINIMI

1. Qualora l'ammontare annuo del canone superi lire 1.000.000 (EURO 516,46), su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di autorizzazione, il versamento in rate bimestrali di uguale importo, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, l'interessato perde il detto beneficio e deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata pena la decadenza della autorizzazione.
2. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a lire 20.001.

CAPO V - TARIFFE

ART. 24 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste la pubblicità, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 20, in relazione al disposto dell'art. 62, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si conferma la classificazione di cui alla delibera di C.C. n° 22 del 27.04.1994 che ha classificato in 2 categorie le aree, come risulta dall'allegata TABELLA "A".

2. Le tariffe previste nella tabella "B" per la categoria 2[^] sono diminuite del 10%.

ART. 25 - TIPOLOGIE DI PUBBLICITA'

1. Ai fini del presente regolamento vengono definite come segue le forme di pubblicità:

-A) Pubblicità ordinaria

Si distingue in:

a.1) pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tipologie;

a.2) pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

-B) Pubblicità effettuata con veicoli

-C) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

-D) Pubblicità varia che così si distingue:

d.1) pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato;

d.2) pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;

d.3) pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;

d.4) pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;

d.5) pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.

ART. 26 - TARIFFE - MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. Per le pubblicità come definite al precedente art. 25 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 62, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, tenuto conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale, le tariffe di cui alle allegate tabelle B.1, B.2,;
2. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

5^o CAPO VI - DIVIETI - LIMITAZIONI - RIDUZIONI ED ESENZIONI

ART. 27 - DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

6^o ART. 28 - LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 22 alle ore 7;

2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

ART. 29 - LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1 La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle limitazioni e divieti previsti dal Dlgs 507/93:

ART. 30 - RIDUZIONE DEL CANONE

1. Le tariffe del canone sono ridotte alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) per i mezzi pubblicitari installati su beni di privati.

ART. 31 - ESENZIONI DAL CANONE

1. Sono esenti dal canone:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. L'esenzione viene concessa a richiesta degli interessati con apposita determinazione del responsabile del servizio di cui al precedente art. 4.

^{S#K}CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO

ART. 32 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI - PRIVACY

1. I controlli formali sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle pubblicità in corso.

2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica, all'interessato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

3. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.

4. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

^SART. 32 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI - PRIVACY

[#]Art 32

^KDISCIPLINA DEI CONTROLLI;PRIVACY;

5^o ART. 33 - RELAZIONE DEL RESPONSABILE

1 Il responsabile del servizio, dovrà relazionare all'assessore competente nei termini e nei modi previsti dal Regolamento Comunale dell'Entrata

5

6^o ART. 34 - CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone - se e in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

5
5
5
5
5
5

54K CAPO VIII - SANZIONI

ART. 35 - SANZIONI

1 Per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento trovano applicazione

a) le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) se non comminabili le sanzioni di cui alla precedente lettera a), quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

54K ART. 36 - ALTRE VIOLAZIONI

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da L.100.000. a L1.000.000. Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

54K ART. 37 - IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 35, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento del 30% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

S

K
S
4
K
S
a
K

^{SK}ART. 38 - RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dall'autorizzazione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50% per cento di ogni importo non versato

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente ed è ridotta del 50% se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla scadenza.

3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.

^{SK}ART. 39 - RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 21 del Regolamento Comunale dell'Entrate.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del saggio legale.

^{SK}ART. 40 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di un 1/4 della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto.

S
K
S
K
S
K

4 L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata

5 Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

ART. 41 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

2. La rimozione e l'immediata copertura della pubblicità di cui al precedente comma è disposta dal responsabile del servizio con motivata determinazione.

ART. 42 - CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:

- effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;

- effettuata con veicoli;

- effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile;

la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2 Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità

- realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti,

- effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;

- effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;

- effettuata con palloni frenati e simili;

- effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

- effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

ART. 43 - AUTORIZZAZIONI IN ATTO

1. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

ART. 44 - RIACCERTAMENTO DELLE PUBBLICITA'

1. Al fine di dare corretta e completa applicazione alle norme del presente regolamento, il responsabile dell'ufficio, sulla scorta degli atti in suo possesso e delle eventuali necessarie integrazioni d'ufficio, darà corso alla revisione di tutte le autorizzazioni.

2. La revisione di cui al comma 1 si concluderà con un provvedimento di liquidazione da notificare all'interessato entro il mese di ottobre e troverà applicazione, per i versamenti dovuti, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. I riaccertamenti di cui ai precedenti commi, saranno eseguiti per zona nell'ordine risultante dal precedente art. 24.

CAPO X - NORME FINALI

ART. 45 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 46 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

S
.
K
S
.
K
S
.
K

5^{AK} ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 1999

5^{AK} ART. 48 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) il regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- d) i regolamenti comunali.

5^{AK} ART. 49 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

S

K
S

K
S

K

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE
(Art. 42 comma 3° D.Lgs 507/93)

CATEGORIA I

| Cod.mec. | Specie | Denominazione |
|----------|--------|--|
| 1 | P.ZA | DUCA DEGLI ABRUZZI |
| 2 | VIA | PRIMO DEL BORGO |
| 3 | VIA | SECONDO DEL BORGO |
| 4 | VIA | G.MARCONI |
| 5 | VIA | ROMA |
| 6 | P.ZZA | DELL'IMPERO |
| 7 | VIA | SACCO |
| 8 | VIA | S.MARIA |
| 9 | VIA | TRAVERSA S.MARIA |
| 10 | VIA | CARRETTA |
| 11 | VIA | DEL CASTELLO |
| 12 | VIA | FORESTA |
| 13 | VIA | LARGO DEI GELSI |
| 14 | VIA | CARRIERA |
| 53 | VIA | TRAVERSA CARRIERA |
| 15 | VIA | CIRCONVALLAZIONE |
| 52 | VIA | BACCO |
| 24 | VIA | SALARA |
| 25 | VIA | PALERMO |
| 26 | VIA | BOLOGNA |
| 27 | VIA | NAPOLI |
| 28 | VIA | VENEZIA |
| 29 | VIA | GENOVA |
| 30 | VIA | FIRENZE |
| 54 | VIA | PADOVA |
| 31 | C.DA | PAGLIARE |
| 55 | VIA | TRAVERSA DI VIA KENNEDY |
| 34 | VIA | KENNEDY |
| 35 | VIA | GARIBALDI |
| 36 | VIA | DELLA RESISTENZA |
| 37 | VIA | MARTIRI DELLA LIBERTA' |
| 38 | VIA | DI VITTORIO |
| 39 | VIA | F. CERVI |
| 40 | VIA | 1 MAGGIO |
| 48 | C.DA | PONTE MURATO |
| 49 | VIA | NAZIONALE |
| -- | SPAZIO | ADIACENTE SCUOLA ELEMENTARE E ASILO IN F.NE PAGLIARE |
| -- | SPAZIO | ADIACENTE L'ABAZIA DI S.MARIA DI PROPEZZANO |
| -- | SPAZIO | CESSIONI AREE EX LOTTIZZAZIONE PALLINI |
| -- | SPAZIO | STRADE E PIAZZA DA DENOMINARE ALL'INTERNO DELLA ZONA PEEP PAGLIARE SUD " B" |

COMUNE DI MORRO D'ORO
Provincia di TERAMO

Elaborato
Esaminato dalla Commissione Edilizia
nella seduta del 14 APR 1994
con parere 220

220

Morro D'Oro il 14 APR 1994
IL SINDACO PRESIDENTE

Handwritten initials and signature.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE
(Art. 42 comma 3° D.Lgs 507/93)

CATEGORIA II

| Cod.mec. | Specie | Denominazione |
|----------|--------|--|
| 16 | C.DA | TORRENERA |
| 17 | C.DA | RAZZANO |
| 18 | C.DA | CASE DI BONAVENTURA |
| 19 | C.DA | CAPO LE COSTE |
| 20 | C.DA | PIANO CECCHINO |
| 21 | C.DA | COLLE CROCE |
| 22 | C.DA | CASE ROMANI |
| 23 | VIA | PERIFERIA |
| 32 | C.DA | CASE SACCHETTI |
| 33 | C.DA | COLLE DI MEZZO |
| 41 | C.DA | CASE PROPEZZANO |
| 42 | C.DA | CASE MERLUZZI |
| 43 | C.DA | CASE TRAPANNARA |
| 44 | C.DA | PIANO CESARE |
| 45 | C.DA | CASE CAVICCHI |
| 46 | C.DA | CASE DI PASQUALE |
| 47 | C.DA | PIANE VOMANO |
| 50 | C.DA | VOMANO DI CASE MERLUZZO |
| 51 | C.DA | PIANE VOMANO |
| -- | SPAZI | ALTRE AREE DEL TERRITORIO NON RICOMPRESSE NELLA CATEGORIA "I" |

COMUNE DI MORRO D'ORO
 Provincia di TERAMO
 Edilizia
 Commissione Edilizia
 1.4 APR. 1994
 220
 220
 1.4 APR. 1994
 IL SINDACO PRESIDENTE
 Gianni P...



[Handwritten signature]
 [Handwritten initials]
 [Handwritten signature]

TABELLA B.1 - Categoria 1°
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE COMUNALE
SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA

a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe;

b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi. Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

1.1) Pubblicità normale.

| A PER SUPERFICIE FINO A mq.5,5 | | B PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq.5,5 E 8,5 (A maggiorata del 50%) | | C PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq.8,5 (A maggiorata del 100..%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Per una durata non superiore a 3 mesi x ogni mese | Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare | Per una durata non superiore a 3 mesi x ogni mese | Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare | Per una durata non superiore a 3 mesi x ogni mese | Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare |
| 1.600 | 16.000 | 2.400 | 24.000 | 3.200 | 32.000 |

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100%).

| D PER SUPERFICIE FINO A mq.5,5 (A maggiorata del 100.%) | | E PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq.5,5 E 8,5 (A maggiorata del 150%) | | F PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq.8,5 (A maggiorata del 200%) | |
|---|---|--|---|---|---|
| Per una durata non superiore a 3 mesi x ogni mese | Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare | Per una durata non superiore a 3 mesi x ogni mese | Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare | Per una durata non superiore a 3 mesi x ogni mese | Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare |
| 3.200 | 32.000 | 4.000 | 40.000 | 4.800 | 48.000 |

2) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:

A) ALL'INTERNO.

| | | | |
|-----|---------------------|-----|---|
| a.1 | PUBBLICITA' NORMALE | a.2 | PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA maggiorata del 100% |
| | 16.000 | | 32.000 |

B) ALL'ESTERNO.

b.1) Pubblicità normale.

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|---|
| A | PER SUPERFICIE FINO A mq.5,50 | B | PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq.5,50 E.8,50 (A maggiorata del50%) | C | PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq.8,50 (A maggiorata del100%) |
| | 16.000 | | 24.000 | | 32.000 |

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100%).

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| D | PER SUPERFICIE FINO A mq.5,50 (A maggiorata del.%) | E | PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq.5,50 E8,50 (A maggiorata dell100%) | F | PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq.8,50 (A maggiorata del200%) |
| | 32.000 | | 40.000 | | 48.000 |

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto.

| CAT. | DESCRIZIONE | Per pubblicità normale per anno solare | |
|------|--|--|---------------|
| | | SENZA RIMORCHIO | CON RIMORCHIO |
| a) | Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg..... | 144.000 | 288.000 |
| b) | Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg..... | 96.000 | 192.000 |
| c) | Motoveicoli e veicoli non compresi nelle 2 precedenti cat..... | 48.000 | 96.000 |

Non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

3) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI.

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie.

| PER CONTO ALTRUI | | PER CONTO PROPRIO | |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare | Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese | Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare |
| 6.400 | 64.000 | 3.200 | 32.000 |

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

P E R O G N I G I O R N O

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| Tariffa normale | Tariffa maggiorata del% per il periodo turistico dal al | | |
| A Per i primi 30 giorni | B Per il periodo successivo ai primi 30 giorni | C Per i primi 30 giorni (A maggiorata del%) | D Per i primi 30 giorni (A maggiorata del%) |
| 4.000 | 2.000 | | |

4) PUBBLICITA' VARIA.

| N.D. | DESCRIZIONE | PERIODO | TARIFFA |
|------|---|--|---------|
| | | A | NORMALE |
| | 1 Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato..... | Per ogni periodo di 15 giorni o frazione | 16.000 |
| 2 | Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati..... | Per ogni giorno o frazione | 96.000 |
| 3 | Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili..... | Per ogni giorno o frazione | 48.000 |
| 4 | Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito..... | Per ogni giorno o frazione | 4.000 |
| 5 | Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità..... | Per ogni giorno o frazione | 12.000 |


Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27-03-1999
con atto n. 04.....;
- 2) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella
seduta del 09-04-99 n. 538.....;
- 3) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal 23-04-99..... al 08-05-99.....;
- 4) E' entrato in vigore il 1° gennaio 1999
- 5) E' stata richiesta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 27-05-99
- 6) La pubblicazione di cui al punto 5), è avvenuta in data.....
Data 27-05-99.....

Il Segretario Comunale

Monte 27-05-1999

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dr. GIOVANNI M. COMISANELLI)



Dato per letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Geom. Michele POLIANDRI

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Giovanni LOMBARDI

VISTO: Si esprime Parere *Favorevole/Non favorevole* in ordine alla regolarità tecnica.

Li **27 MAR. 1999** IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio

F.to Renato FOGLIA

VISTO: Si esprime Parere *Favorevole/Non Favorevole* in ordine alla regolarità contabile e Si Attesta, la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5 bis, della Legge 142/90;

Li **27 MAR. 1999** IL FUNZIONARIO
Responsabile Finanziario

F.to Renato FOGLIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 Giorni a partire da **30 MAR. 1999**



Il Segretario Com/le

F.to Dott. Giovanni LOMBARDI

La presente deliberazione viene inviata al Comitato Regionale di Controllo;

- essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 38 della Legge 127 del 15.05.1997.
- su iniziativa del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 17, comma 34 della Legge n. 127 del 15.05.1997;

li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

Il presente atto è assunto ai sensi dell'art. 17, comma 36 della legge n. 127 del 15.05.1997 e ne viene data comunicazione il giorno stesso della pubblicazione ai Capigruppo Consiliari.

li **30 MAR. 1999**

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Giovanni LOMBARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva **II**

- perchè resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47, 3° comma della Legge 8.06.1990, n. 142;
- trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione:
 - non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
 - non essendo soggetta a controllo in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

li,

Prot. n. 538
Esaminato senza rilievi nella seduta
del **9 APR. 1999**

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Giovanni LOMBARDI

E' Copia Conforme all'originale da servire ad uso amministrativo, composta da n. 36 Pagine.

li **30 MAR. 1999**

Il Segretario Comunale

Dott. Giovanni LOMBARDI

Stampa del Comune di Morro D'Orto con:

- Stampato: IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Pr. c. Giampaolo ...)
- Stampato: IL SEGRETARIO COMUNALE (Giuseppe Di Pasquale)
- Stampato: IL PRESIDENTE (FRANCESCO FRANCHI)
- Stampato: IL VICE PRESIDENTE (FRANCESCO FRANCHI)
- Stampato: IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Pr. c. Giampaolo ...)
- Stampato: IL SEGRETARIO COMUNALE (Giuseppe Di Pasquale)
- Stampato: IL PRESIDENTE (FRANCESCO FRANCHI)
- Stampato: IL VICE PRESIDENTE (FRANCESCO FRANCHI)